

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2522

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MEUCCI, BANDIERA, ZOPPI, TASSONE, CAIATI,  
STEGAGNINI, CAZORA, ZAMBERLETTI**

*Presentata il 9 novembre 1978*

Adeguamento di talune indennità spettanti al personale militare, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 187

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 5 maggio 1976, n. 187, ha avuto il pregio di aver riordinato e migliorato molti aspetti del sistema delle indennità spettanti al personale militare, ma ha lasciato insoluti numerosi problemi e fra questi alcuni di rilevante importanza. Infatti, lo stesso legislatore ha avvertito l'esigenza di chiedere al Governo la presentazione di una relazione sullo stato di attuazione della legge, relazione presentata dalla difesa al Parlamento nel maggio dello scorso anno.

La citata legge, in particolare, prevede per i paracadutisti, per gli incursori-subacquei e per i piloti di aviogetto distinte indennità volte a compensare il grado di rischio e di logorio psico-fisico che caratterizza le diverse condizioni d'impiego del personale.

L'entità degli attuali compensi, però, non è adeguata alle effettive prestazioni richieste a tali categorie di militari. Ciò, oltre a produrre effetti quanto mai negativi sotto il profilo morale, sovente vanifica la possibilità di utilizzare il personale

in questione per lungo tempo, in quanto lo stesso, per la sua alta specializzazione ed ancor più per il grado di rischio che è disposto ad affrontare, trova in molti casi collocazione presso aziende civili, come è già avvenuto per i piloti, e di recente, anche per gli incursori-subacquei.

Si rende, quindi, necessaria una revisione delle menzionate indennità volta da un lato ad introdurre elementi incentivanti e dall'altro ad eliminare assurde sperequazioni, tendendo possibilmente a ridurre la gamma delle attuali misure.

Per quanto riguarda i paracadutisti la attuale indennità di aeronavigazione non compensa certamente l'usura psico-fisica ed i rischi connessi con l'attività aviolancistica militare che comporta, oltre ai rischi del volo, anche quelli del lancio, con equipaggiamento ed armamento da guerra, in condizioni ambientali e meteorologiche non sempre favorevoli.

Fra i paracadutisti, inoltre, non è infrequente il caso di ufficiali o di sottufficiali costretti ad abbandonare la specialità

e, a volte, anche il servizio attivo, a causa di lesioni traumatiche riportate nell'effettuazione di lanci.

L'esigenza di un'adeguata rivalutazione è anche suffragata dal fatto che a molti ufficiali e sottufficiali, che non hanno maturato una sufficiente anzianità di servizio in unità paracadutiste, è corrisposta una misura dell'indennità di aeronavigazione inferiore a quella di campagna. Ciò determina, in concreto, una situazione contraria allo stesso spirito della legge 5 maggio 1976, n. 187, che intende privilegiare la posizione economica dei paracadutisti, rispetto a quella delle altre categorie di militari dell'Esercito.

Sembra, quindi, doveroso riconoscere ai paracadutisti il diritto ad un trattamento più elevato dell'attuale, che, in pratica, si può conseguire (articolo 1) attribuendo a detto personale le misure dell'indennità di aeronavigazione di cui alla colonna 2 della tabella II della legge 5 maggio 1976, n. 187. Il transito nella colonna 2 comporterebbe un incremento delle attuali misure del 30 per cento, pienamente giustificato dai rischi insiti nell'attività aviolancistica. Contestualmente, appare opportuno eliminare l'assurda discriminazione di trattamento tra i piloti degli aerei ad elica ed elicotteri « non armati » e quelli di aeromobili « armati » dal momento che entrambe le categorie sono soggette agli stessi rischi di volo. Ciò consente fra l'altro di ridurre il numero delle colonne della citata tabella II, e quindi di semplificare il sistema delle indennità a carattere aeronautico.

Esistono, inoltre, unità particolari dei paracadutisti e della Marina che comprendono un esiguo numero di ufficiali e sottufficiali altamente specializzati denominati incursori e subacquei ai quali compete l'omonima indennità supplementare, indennità che, purtroppo, non è oggi commisurata ai gravi rischi e disagi psicofisici, cui è costantemente sottoposto detto personale.

Per avere un'idea del livello di specializzazione richiesto agli incursori basti pensare che il loro *iter* addestrativo si sviluppa attraverso la pratica intensa del paracadutismo « a caduta libera » su qualsiasi terreno e sul mare, effettuata di giorno e di notte — completamente equipaggiati ed armati anche con esplosivi — da aerei in volo ad alta quota. Il conseguimento ed il mantenimento dello *status* operativo comporta, inoltre, addestramenti in alta montagna, in mare aperto ed esercitazioni di sopravvivenza in ambienti particolarmente difficili. Si tratta, quindi, di un complesso di prestazioni rischiose che non sempre trovano riscontro in altre attività di carattere militare.

Pertanto, al fine di incentivare il reclutamento ed evitare l'esodo di questo personale in possesso di una specializzazione quanto mai pregiata, è indispensabile perlomeno incrementare del 20 per cento l'attuale indennità supplementare spettante alla categoria (articolo 2).

Infine, sussiste il problema del trattamento economico accessorio per i piloti di aviogetto. Contrariamente a quanto accadeva in passato, detti piloti accettano oggi, con scarso entusiasmo, l'assegnazione ai reparti da caccia, cioè ai reparti aerei impegnati nei compiti più rischiosi e che costituiscono la « punta di diamante » della Forza armata aeronautica. D'altra parte, ciò è comprensibile se si pensa alla condizione economica di piloti civili e allo scarso potere incentivante dei compensi attribuiti ai piloti da caccia. Per questi ultimi si impone, quindi, l'esigenza di stabilire un miglior trattamento economico rispetto a quello riservato agli altri piloti di aviogetto.

Per conseguire un siffatto obiettivo senza aumentare la gamma delle indennità fondamentali — già troppo numerosa — è apparso conveniente operare una revisione delle attuali indennità supplementari di pronto intervento aereo (articolo 3), volto a stabilire una misura particolarmente favorevole per i piloti dei reparti caccia.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

La tabella II annessa alla legge 5 maggio 1976, n. 187, è sostituita dalla tabella II annessa alla presente legge.

## ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 187, è sostituito dal seguente:

« Agli ufficiali e ai sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalle colonne 1 e 2 dell'annessa Tabella II. Tale indennità è corrisposta agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito e della Marina, in possesso del brevetto militare di pilota, assegnati per svolgere attività di volo ai reparti di volo dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, nonché a quelli assegnati agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attività aerea di ciascuna forza armata o interforze. Per i generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina in possesso di brevetto militare di pilota, la stessa indennità è corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unità aeree ».

## ART. 3.

Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 187, è sostituito dal seguente:

« Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica osservatori, in possesso del relativo brevetto militare, assegnati per l'attività di volo a reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, spetta la indennità mensile di aeronavigazione nella misura stabilita dalla colonna 3 dell'annessa tabella II ».

## ART. 4.

Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 187, è sostituito dal seguente:

« Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamati a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutisti presso unità paracadutisti, spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 2 dell'annessa tabella II, tenendo conto unicamente dell'anzianità di effettivo servizio presso le anzidette unità, in funzione di paracadutista ».

## ART. 5.

Il quinto comma dell'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 187, è sostituito dal seguente:

« Ai graduati e dai militari di truppa in possesso del brevetto militare di paracadutista, nelle medesime condizioni d'impiego di cui al comma precedente, è corrisposta un'indennità mensile di aeronavigazione nella misura di lire 85.000 per quelli dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica e di lire 35.000, cumulabili con le indennità per il servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri ».

## ART. 6.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 5 maggio 1976, n. 187, è sostituito dal seguente:

« Per gli ufficiali ed i sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, la percentuale di cui al comma precedente è del 120 per cento, ferme

restando le limitazioni e le modalità di corresponsione delle indennità ivi indicate ».

ART. 7.

La tabella VI annessa alla legge 5 maggio 1976, n. 187, è sostituita dalla tabella VI annessa alla presente legge.

ART. 8.

Le disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal 1° gennaio 1979.

ART. 9.

*(Oneri finanziari).*

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi annui, si farà fronte mediante i normali stanziamenti del Ministero della difesa sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa.

TABELLA II

## INDENNITA MENSILE DI AERONAVIGAZIONE

FASCE DI GRADI		Definizione percentuale delle misure iniziali delle indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della legge 5 maggio 1976, n. 187		
Numero	Gradi	Piloti di aviogetti	Piloti di altri velivoli ed elicotteri. Paracadutisti	Ufficiali osservatori
		(a)	(b)	(c)
I	Ufficiali, aiutanti di battaglia, marescialli e sergenti maggiori con almeno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti . . . .	250	190	130
II	Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare e sergenti e gradi corrispondenti . . . .	230	170	—

a) Il tipo d'aeromobile sul quale ciascun ufficiale o sottufficiale effettua la normale attività di volo è indicato semestralmente con determinazione degli stati maggiori.

b) Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 12,50 per cento al compimento di ciascuno dei primi quattro sessenni di effettivo servizio aeronavigante.

c) La indennità di aeronavigazione non è cumulabile con l'indennità di rischio prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, con effetto dal 1° gennaio 1973.

TABELLA VI

**INDENNITÀ SUPPLEMENTARI MENSILI PER PRONTO INTERVENTO AEREO, PER  
PILOTI COLLAUDATORI SPERIMENTATORI, PER PILOTI ISTRUTTORI DI VOLO  
E DI SPECIALITÀ**

Definizione percentuale delle misure delle indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile d'impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della legge 5 maggio 1976, n. 187

Indennità	Definizione percentuale
Pronto intervento aereo:	
Piloti ed operatori di sistema di aviogetti da caccia . . . . .	75
Piloti di altri velivoli e di elicotteri . . . . .	53
Equipaggi fissi di volo . . . . .	30
Piloti collaudatori-sperimentatori . . . . .	130
Piloti istruttori di volo o di specialità . . . . .	100